



CITTÀ DI DESIO

Originale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero **27** Del **17 Marzo 2016**

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI DI IMPOSTA PER L'ANNO 2016

Il giorno **17 Marzo 2016** alle ore **19:45** nella Sala Consiliare, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla discussione del presente punto all'ordine del giorno, risultano presenti i componenti:

Consiglieri Comunali

S	01- CORTI ROBERTO - SINDACO	N	17- VILLA ANDREA
S	02- SIRONI DIEGO	N	18- ZECCHIN ANTONIO
S	03- MESSAGGIERO CARMINE	S	19- MARIANI RICCARDO
S	04- CICCHETTI ROCCO	S	20- GARBO TIZIANO
S	05- ALONGI GIOVANNI	S	21- BELLA VINCENZO ROSARIO
S	06- MARIANI ANGELO	N	22- IELO FILIPPO DAVIDE
S	07- BERRA VANDA	N	23- POZZOLI SERGIO
N	08- HUELLER DARIO	S	24- COMMATTEO DANIELE M.
S	09- RUSSI ANGELO	S	25- MONTRASIO SARA
S	10- ROCCO EMANUELA		
S	11- ARIENTI JENNY		
S	12- MARTINAZZOLI MIRELLA		
S	13- BERETTA MARCO		
S	14- MARIANI SERGIO		
S	15- SICURELLO FRANCESCO		
S	16- POZZI STELIO GIORGIO		

Risultano assenti N° **5** componenti l'Assemblea.

Risultano presenti N° **20** componenti l'Assemblea

Presiede la Seduta il Presidente **MESSAGGIERO CARMINE**.

Assiste alla Seduta il Vie Segretario Generale **FIAMINGO FILIPPO**.

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTI SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI DI IMPOSTA PER L'ANNO 2016

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente del Consiglio passa la parola all'Ass. Moro per l'illustrazione dell'argomento;

PREMESSO CHE:

- l'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha istituito l'imposta municipale propria (IMU) a decorrere dall'anno 2012;
- la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, all'art. 1, comma 639, ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), composta dalla tassa rifiuti (TARI), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dall'imposta municipale propria (IMU);
- l'istituzione della IUC ha lasciato salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU, così come disposto dal comma 703, dell'art. 1, della sopra citata Legge n. 147/2013;
- l'art. 13 del sopra citato Decreto Legge n. 201/2011 stabilisce che l'imposta municipale propria (IMU) non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1/, A/8 e A/9;
- la disciplina dell'IMU è stata modificata dai commi 707 e successivi dello stesso art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed ulteriormente modificata dall'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO l'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, e precisamente i seguenti commi:

- il comma 669 con il quale viene stabilito che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e delle aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso di terreni agricoli;
- il comma 675 il quale stabilisce che la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. n. 201/2011, comma 3: "*La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1,3,5 e 6, del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504 e dei commi 4 e 5 del presente articolo..*";
- il comma 682 che prevede l'individuazione dei servizi indivisibili e dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
- il comma 683 che prevede l'approvazione, del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, delle aliquote TASI le quali possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

PRESO ATTO di quanto previsto dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), all'art. 1, e considerato che:

- il comma 13, dispone, per i terreni agricoli, che "*a decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dell'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993*";
- il comma 14, lett. b), sostituisce il comma 669 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147: "*il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1,A/2 e A/8*";

- il comma 14, lett. c), stabilisce che *"Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento"*;
- il comma 28, stabilisce *"per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI, di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015"*;
- viene inserito, con il comma 53, il comma 6 bis all'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011, *"Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento"*;

VISTO il comma 26 dell'art. 1, della sopra citata Legge 208/2015, il quale dispone che, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli applicabili per l'anno 2015, divieto che non si applica alla Tari;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 37 del 23.07.2013, con la quale sono state approvate le aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2013, e dato atto che le stesse non sono state modificate per gli anni 2014 e 2015;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 33 del 14.05.2015, con la quale sono stati approvati i costi dei servizi indivisibili e le aliquote TASI per l'anno 2015;

Visto il regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con atto di Consiglio Comunale n. 20 del 03.04.2014, così come modificato con successivo atto di C.C. n. 37 del 04.06.2015, composto al Capo II dal Regolamento Componente "IMU" e al Capo VI dal Regolamento Componente "TASI";

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 28 ottobre 2015 che ha differito al 31 marzo 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per il 2016;

VISTA la delibera di G.C. n. 37 del 16.02.2016 con la quale sono stati approvati i valori venali di riferimento delle aree fabbricabili ai fini dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2016;

PRESO ATTO della sottoscrizione dell' "Accordo locale per la città di Desio" in data 14 maggio 2015, ai sensi dell'art. 2, comma 3, legge 9 dicembre 1998 n. 431 e del D.M. 5 marzo 1999 così come successivamente modificato dal Decreto Interministeriale 30 dicembre 2002 al fine di incentivare alla locazione a canone concordato i proprietari di immobili adibiti ad uso abitativo;

VALUTATA la previsione residuale di gettito TASI limitatamente ad abitazione principale categoria A/1, A/8 e A/9, immobili merce ed aree edificabili per un valore complessivo di € 130.000,00, e quindi è irrilevante la copertura dei costi per "i servizi indivisibili" ai sensi del comma 682, art. 1, Legge 147/2013;

VERIFICATA la obbligatorietà di confermare per l'anno 2016, esplicitandole però alla luce delle intervenute modifiche normative:

- le aliquote IMU attualmente vigenti, deliberate con proprio atto n. 37 del 23.07.2013;
- le aliquote TASI, attualmente vigenti, deliberate con proprio atto n. 33 del 14.05.2015;

RITENUTO altresì di confermare, per l'IMU con esclusivo riferimento agli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, la detrazione di € 200,00 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione l'abitazione principale del soggetto passivo, con le relative pertinenze, nella misura prevista dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/00;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'allegato parere reso ai sensi dell'art. 49 - 1^ comma - T.U.E.L. 267/2000;

Entra il Consigliere Comunale Villa Andrea, presenti n. 21 Consiglieri Comunali compreso il Sindaco;

Con voti favorevoli n. 13, contrari n. 2 (Bella e Garbo), astenuti n. 6 (Sicurello, Montrasio, Commatteo, Pozzi, Villa e Mariani R.)

d e l i b e r a

1. di confermare per l'anno 2016 le seguenti aliquote per la determinazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI):

Tipologia imponibile	Aliquota IMU	Aliquota TASI
Abitazione principale e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1 - A/8 - A/9 (per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali deposito), C/6 (stalle, scuderie e rimesse e C/7 (tettoie chiuse ed aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)	0,40 %	0,28%
Immobili di tipo abitativo concessi in locazione con contratto di tipo concordato, a titolo di abitazione principale, ai sensi della Legge 431/98	0,40 %	0
Aree edificabili.....	0,98%	0,08%
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	esenti	0,25%
Altri immobili	0,98 %	0

2. di confermare, ai fini IMU, la detrazione per le abitazioni principali e relative pertinenze, con esclusivo riferimento agli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nella misura di € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione maggiorati di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni purché residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, così come previsto dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011;

3. di confermare la delibera di G.C. n. 37 del 16.02.2016 con la quale sono stati approvati i valori venali di riferimento delle aree fabbricabili ai fini dell'Imposta Municipale Propria e della TASI per l'anno 2016;
4. di prendere atto della facoltà prevista dall'art. 193, comma 3, D.Lgs. n. 267/00, di modificare in sede di verifica degli equilibri di bilancio entro il 31 luglio le aliquote dei tributi;
5. di provvedere, così come previsto dall'art. 13, commi 13 bis e 15, del D.L. n. 201/2011 convertito in Legge 22.12.2011 n. 214, all'invio telematico del presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze.
6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del T.U.E.L. n. 267/2000, con voti favorevoli n. 13, contrari n. 2 (Bella e Garbo), astenuti n. 6 (Sicurello, Montrasio, Commatteo, Pozzi, Villa e Mariani R.)



CITTÀ DI DESIO

Delibera C.C./G.C. n. 27 del 17.03.2016

Responsabile dell'istruttoria: Vessilia Audino

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI DI IMPOSTA PER L'ANNO 2016

PARERE OBBLIGATORIO AI SENSI DELL'ART. 49 -1° COMMA – T.U.E.L. 267/2000 SULLA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA

- X Si esprime parere favorevole all'istruttoria eseguita
 Parere negativo – vedi motivazione retro

Desio, lì 10 febbraio 2016

IL DIRIGENTE
AREA GESTIONE RISORSE
dr.ssa Nedda Manoni

PARERE OBBLIGATORIO AI SENSI DELL'ART. 49 – 1° COMMA – T.U.E.L. 267/2000 SULLA REGOLARITA' CONTABILE

- Si esprime parere favorevole
 Parere negativo – vedi motivazione retro
- Visto per l'assunzione dell'impegno di spesa:
Bil. _____ Tit. _____ Interv. _____ Cap. _____
Imp. _____
- La delibera non comporta impegno di spesa
- Visto per l'accertamento dell'entrata:
Bil. _____ Comp. _____ Res. _____ Tit. _____
Cat. _____ Ris. _____ Cap. _____ Accert. _____

Desio, lì 10 febbraio 2016

IL DIRIGENTE
AREA GESTIONE RISORSE
dr.ssa Nedda Manoni



Città di Desio

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
MESSAGGIERO CARMINE

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
FIAMINGO FILIPPO

ESECUTIVITA' DELL'ATTO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line sul sito web istituzionale del Comune per 15 giorni consecutivi dal _____, senza opposizioni come da registrazione del messo.

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 -comma 4- T.U.E.L. 267/2000)

- È divenuta esecutiva il _____ in quanto sono decorsi 10 giorni dalla data d'inizio della pubblicazione (art. 134 -comma 3- T.U.E.L. 267/2000)

Desio, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
